



Roma, 19 dicembre 2000

CIRCOLARE N.158/2000

**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RIDUZIONE ACCISA GASOLIO - NOTA MINISTERO FINANZE
PROT.7960 DEL 12.12.2000.**

Il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla riduzione di 100 lire/litro dell'accisa sul gasolio utilizzato con veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate nel periodo settembre - dicembre 2000 (legge n.343/2000).

In particolare è stato confermato che le modalità di presentazione dell'istanza per ottenere il beneficio ricalcano quelle previste per il recupero della carbon tax illustrate nella circolare ministeriale n.125/D del 20.6.2000, compreso il rilascio "a vista" da parte degli Uffici Tecnici delle Finanze dell'attestazione che consente la fruibilità del credito.

Il Ministero inoltre ha richiamato l'attenzione sul vincolo che la compensazione del credito sul modello F24 possa avvenire esclusivamente entro l'anno solare in cui il credito stesso è stato riconosciuto, mentre scaduto l'anno di riferimento l'eventuale importo eccedente può essere fruito solo tramite rimborso in denaro. Tenendo conto che per quest'anno l'ultima scadenza utile per la compensazione è il 27 dicembre 2000, data entro cui va versato l'acconto Iva, le imprese devono valutare la convenienza di presentare subito, così come consentito dalla legge 343/2000, l'istanza di rimborso relativa ai consumi di gasolio dei mesi di settembre e ottobre 2000, ovvero di attendere l'inizio del prossimo anno.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.153/200

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

**MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI**

Roma, 12 dicembre 2000

*Divisione VI
Prot. n. 7960.00*

INDIRIZZI OMESSI

OGGETTO: Decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.343, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

Con legge 23 novembre 2000, n.343, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, in base al quale a decorrere dal 1 settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota, prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

OMISSIS

L'art. 2, comma 1, del decreto-legge in esame, come modificato dalla L. n.343/2000, prevede che, per ottenere il rimborso della predetta riduzione di

accisa, i beneficiari presentino apposita dichiarazione all'Ufficio Tecnico di Finanza territorialmente competente, con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento, di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Detto regolamento emanato, per disciplinare l'autotrasporto merci effettuato con veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonn., con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.277, pubblicato nella G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000, è ora applicabile con gli adattamenti necessari per ciascuna fattispecie ai soggetti sopraindicati ad esclusione dei tassisti (e assimilati) per i quali valgono le specifiche disposizioni, di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1994 e successive modificazioni.

Il predetto articolo 2, comma 1, consente ai sopraelencati soggetti di presentare la dichiarazione di cui all'art. 3, del citato D.P.R. n.277 entro la data del 31 marzo 2001 ma non prima della pubblicazione del decreto del Ministro delle finanze, previsto dall'art., comma 4, D.L. 265 (che stabilisce la misura definitiva della predetta riduzione dell'aliquota), e di esercitare l'opzione di fruire del credito, anche mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, lasciando, quindi, impregiudicata la facoltà di richiedere il rimborso in danaro. Per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste la sola possibilità di utilizzare il credito mediante il rimborso in danaro.

E' data, inoltre, ai beneficiari la facoltà di presentare, sin dalla data di entrata in vigore detta predetta legge di conversione, una prima dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per autotrazione effettuati nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2000 e di produrre entro il termine del 31 marzo 2001 una seconda dichiarazione per i consumi relativi al periodo 1 novembre - 31 dicembre 2000 effettuando con quest'ultima il conguaglio per l'intero periodo.

Pertanto, al fine di consentire di usufruire immediatamente del credito, l'U.T.F. procederà "a vista" all'esame formale delle dichiarazioni previsto dall'art.4, comma 1, del citato D.P.R. n.277, rilasciando all'interessato apposita attestazione concernente la regolarità formale della dichiarazione senza cioè attendere la formazione dell'atto per silenzio-assenso, di cui allo stesso art. 4, comma 2. Tale attestazione costituisce titolo per utilizzare il credito maturato in compensazione dei tributi e contributi ancora dovuti per l'anno 2000, non appena verrà comunicato dal Dipartimento delle Entrate- Direzione Centrale per la Riscossione il codice-tributo da riportare nel Mod. F24. *

Va, tuttavia, messo in rilievo che, qualora il beneficiario non abbia da effettuare compensazioni con detti tributi e contributi per l'anno 2000, stante la norma che stabilisce la fruizione del credito per l'anno in cui esso è maturato per effetto delle disposizioni di cui al più volte menzionato art.4, comma 3 (nel caso di specie l'anno 2000), potrà scegliere tra presentare la dichiarazione per il periodo settembre-31 ottobre 2000 all'inizio del 2001, in relazione alla quale l'U.T.F. provvederà anche in questo caso a rilasciare "a vista" l'attestazione, oppure effettuare un'unica dichiarazione per l'intero periodo 1 settembre-31dicembre 2000, con riferimento alla quale, l'ufficio competente procederà secondo la normale procedura prevista da detto art. 4.

Si precisa che gli esercenti le attività di trasporto merci di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 265 possono presentare la suindicata dichiarazione utilizzando lo schema di dichiarazione predisposto, a titolo indicativo, per la richiesta di restituzione degli oneri derivanti dall'applicazione della "Carbon tax", di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della citata L. n. 448/98, come modificato dalla L. n. 488/99, unito in allegato alla circolare di questo Dipartimento n. 125/D del 20 giugno 2000, n. 3804.00.VI.

OMISSIS

IL DIRETTORE CENTRALE

* (codice 6731)

Anno di riferimento:

TESTO DELLA DICHIARAZIONE(*)

Il/la sottoscritto/a..... nato/a a.....
il...../...../..... Residente..... in Via.....
(Città)..... (Pr.)..... (cap)..... (Stato).....

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità in qualità di titolare o di rappresentante (legale o negoziale) dell'impresa sotto indicata, quanto segue:

Denominazione dell'impresa..... Sede legale.....
Sede amministrativa..... Sede operativa.....
Codice fiscale o partita IVA n. Codice identificativo della ditta
(esclusivamente per gli esercenti comunitari)

Attività esercitata

Per gli esercenti nazionali

Estremi dell'iscrizione nell'albo delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi.....

Estremi della licenza e dell'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio.....

Per gli esercenti comunitari per conto terzi

Estremi della licenza comunitaria per trasporti internazionali su strada per conto terzi.....

Per gli esercenti comunitari per conto proprio

Dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, del Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio.

Indirizzo presso il quale s'intende ricevere eventuali comunicazioni

In caso di titolarità di depositi o di distributori privati di carburante ad imposta assolta:

Estremi dell'impianto Capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi Estremi della licenza fiscale (se prevista)..... Numero degli autoveicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate

Attesta che il gasolio custodito è non è utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11.5 tonn.

(*) testo integrato

Estremi delle fatture di acquisto del gasolio:

Numero progressivo	Ditta emit- tente	Numero	Data	Litri fattu- rati	Importo
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
...					

Totale litri di gasolio consumato per il quale spetta il credito

Totale importo credito lire euro

Modalità prescelta di fruizione del credito

in compensazione ai sensi dell'art. 17 decr. Lg.vo. n. 241/97

mediante rimborso

Luogo e data.....

Si allega prospetto

Firma del dichiarante (1)

.....

(1) Firma da apporre ai sensi dell'art. 20 della L. 4.1.68, n. 15 e del comma 11 dell'art. 3 della L. 15.5.1997 n.127 come sostituito dell'art. 2, comma 10 L. 16.6.98 n. 191

